

DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2020

13/2020/A

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI BONUS SOCIALI NAZIONALI (SGATE) E PER LO SVILUPPO DELLE ULTERIORI ATTIVITÀ IN MATERIA DI BONUS SOCIALI NAZIONALI PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1097^a riunione del 28 gennaio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute" (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: DL 185/08);
- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341 (di seguito: decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341);
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 2012);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);

- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: decreto-legge 4/19);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, GOP 34/09;
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2011, GOP 48/11;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 550/2012/A;
- il “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”, approvato con deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 593/2013/A (di seguito: deliberazione 593/2013/A);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 28/2014/R/COM;
- la parte II del “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025”, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, relativa alla “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG 2020-2025)”;
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il nuovo periodo di regolazione 2020-2023”, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A;
- il “Testo integrato corrispettivi servizi idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”, approvato con deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (di seguito: TICSI);
- il “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”, approvato con deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2018, 542/2018/A e il relativo Allegato A, recante “Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate) e per la corresponsione dei maggiori oneri ai Comuni" (di seguito: deliberazione 542/2018/A);

- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, recante "Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)", come successivamente modificata e integrata (nel seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 165/2019/R/COM, recante "Modifiche al Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) e al Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante "Quadro Strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la Segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo per le forniture di energia elettrica, gas e acqua, 25 giugno 2019, 280/2019/I/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/COM, recante "Aggiornamento del valore soglia dell'Isee per l'accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/COM recante "Aggiornamento dal 1 gennaio 2020 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generai e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas";
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR (nel seguito: deliberazione 3/2020/R/IDR);
- la "Relazione delle attività Integrazione Bonus Idrico" (prot. Autorità 24338 del 25/09/2019) approvata dal Comitato di monitoraggio e verifica di cui all'articolo 3 della Convenzione in vigore tra l'Autorità e l'ANCI riunitosi il 25 settembre 2019 e il relativo verbale di approvazione.

CONSIDERATO CHE:

- con il DM 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all'articolo 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus elettrico);

- il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni lo strumento per individuare i cittadini titolati ad accedere al bonus;
- il DM 28 dicembre 2007 ha individuato nel Comune di residenza il soggetto a cui il cliente, in possesso dei requisiti per avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta e ha previsto che il Comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia nei limiti stabiliti dalla normativa;
- la legge 266/05 ha previsto che il bonus elettrico si applicasse anche ai beneficiari di Carta Acquisti ed il decreto inter-dirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341 ha definito i flussi informativi che il soggetto attuatore del programma Carta Acquisti, attraverso il Sistema informativo di gestione della Carta Acquisti (SICA), trasferisce a SGAt e per l'attivazione e la disattivazione del bonus elettrico nei confronti dei beneficiari di Carta acquisti;
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate ad energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2012 ha stanziato 17 milioni di euro al fine di dotare i Comuni di adeguate strutture amministrative e di garantire la copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti alle forniture energetiche;
- con la deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha istituito il Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, successivamente denominato "Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche" ed esteso alla gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di gas e, in seguito, anche alla gestione del bonus sociale idrico (nel seguito: SGAt e);
- nel TIBEG sono confluiti i provvedimenti con cui l'Autorità ha provveduto ad implementare il bonus elettrico per disagio economico e per disagio fisico, compresi gli adempimenti relativi a Carta Acquisti, nonché il bonus gas;
- con riferimento alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus elettrico e del bonus gas agli utenti aventi diritto, il TIBEG ha previsto l'introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l'applicazione delle componenti tariffarie As (ora Arim, elemento Asrim), Gs e GST che alimentano, rispettivamente, due appositi

Conti istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);

- l’Autorità provvede annualmente ad aggiornare sia gli importi del bonus elettrico e del bonus gas, sia le componenti tariffarie di cui al precedente alinea, secondo le disposizioni del TIT e dell’RTDG e dell’RTTG.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e ha previsto che l’Autorità provveda a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, e le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico;
- il TIBSI ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico sulla base del livello dell’ISEE e ha altresì definito le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze economicamente disagiate;
- il TIBSI ha inoltre previsto, con riferimento alle modalità di copertura dell’onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati, l’introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l’applicazione di una nuova componente tariffaria UI3 che, dal 1 gennaio 2018, alimenta un apposito Conto istituito presso la CSEA; l’Autorità provvede ad aggiornare l’importo del bonus sociale idrico e della componente tariffaria UI3 ove necessario secondo le disposizioni del TIBSI.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali nazionali attribuendo nuove competenze all’Autorità; in particolare, il decreto-legge ha previsto, tra l’altro:
 - al comma 2, che, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate; che gli utenti beneficiari siano individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato; che l’Autorità definisca, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

- al comma 3, che il bonus sociale idrico sia esteso ai beneficiari del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza (modificando il decreto-legge 4/19) e al comma 4 che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprenda, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità; che tali disposizioni sono già state recepite dall'Autorità con la deliberazione 3/2020/R/IDR;
- al comma 5, che a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente; che l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa (SII); che l'Autorità definisca, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato (SII) e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste;
- al comma 6, che l'Autorità stipuli un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche;
- la vigente Convenzione tra l'Autorità e l'ANCI, approvata con deliberazione 336/2017/A e successivamente integrata con deliberazione 542/2018/A, è in scadenza il 28 febbraio 2020;
- la misura del patrimonio *software* relativo al sistema informatico SGAte, effettuata con la metodologia dei *Function Points* secondo quanto previsto

dall'articolo 3, comma 3.1 lettera b), della deliberazione 593/2013/A, è pari a 9.946,20 *Function Points* alla data del 30 giugno 2019, in base alla "Relazione delle attività Integrazione Bonus Idrico" approvata con verbale del Comitato di monitoraggio del 25 settembre 2019.

RITENUTO OPPORTUNO:

- stipulare, in esito al lavoro preliminare svolto dagli uffici, una nuova Convenzione tra l'Autorità e l'ANCI per il periodo 1 marzo 2020 - 28 febbraio 2023, al fine di garantire sia la continuità delle attività di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche e del bonus sociale idrico, oggetto della vigente Convenzione tra l'Autorità e l'ANCI e funzionali alla erogazione dei predetti bonus ai cittadini interessati, sia lo sviluppo delle nuove attività necessarie per dare attuazione a quanto disposto dal decreto-legge 124/19 in materia di bonus sociali nazionali di cui al medesimo decreto e richiamato nei considerati al presente provvedimento;
- confermare che per la copertura dei costi relativi alle attività oggetto della Convenzione si provveda, per il periodo di durata della Convenzione stessa e per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, con le risorse dei Conti appositamente istituiti dall'Autorità presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di proporre all'Associazione Nazionale Comuni Italiani il testo di cui al precedente punto 1, dando mandato al Segretario Generale dell'Autorità per le azioni a seguire;
3. di disporre che gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A alla Convenzione, per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, siano a carico del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 55.1 del TIT, del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui al comma 74.1, lettera d), dell'RTDG, del *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico*, di cui al comma 9.4 del TIBSI, per una quota pari, rispettivamente, al 37%, 37% e 26%;

4. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda alla erogazione dei fondi a copertura dei costi sostenuti dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani in attuazione dell'Allegato A con le modalità previste dal medesimo Allegato A;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet dell'Autorità www.arera.it.

28 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini



Allegato A

**SCHEMA DI
CONVENZIONE**

**TRA AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
E
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI**

**PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA
DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE,
(SGATE) E PER LA CORRESPONSIONE DEI MAGGIORI ONERI AI
COMUNI**

Allegato A

CONVENZIONE

TRA ARERA E ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE) E PER LA CORRESPONSIONE DEI MAGGIORI ONERI AI COMUNI

L'**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente** (di seguito Autorità o ARERA), con sede in Corso di Porta Vittoria 27, 20122 Milano, codice fiscale n. 97190020152, nella persona del Segretario Generale, _____

e

l'**Associazione Nazionale Comuni Italiani** (di seguito: ANCI), con sede in Via dei Prefetti 46, 00186 Roma, codice fiscale n. 80118510587, nella persona del Segretario Generale, _____

Visti

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute" (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: DL 185/08);
- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341 (di seguito: decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341);
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 2012);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);

Allegato A

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: decreto legge 4/19);
- il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto legge 124/19);
- la deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (nel seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- il “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”, approvato con deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 593/2013/A (di seguito: deliberazione 593/2013/A);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 28/2014/R/COM;
- la parte II del “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025”, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, relativa alla “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG 2020-2025)”;
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il nuovo periodo di regolazione 2020-2023”, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel;
- il “Testo integrato corrispettivi servizi idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”, approvato con deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (di seguito: TICSI);
- il “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”, approvato con deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2018, 542/2018/A e il relativo Allegato A recante “Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe

Allegato A

- energetiche (SGAte) e per la corresponsione dei maggiori oneri ai Comuni” (nel seguito: deliberazione 542/2018/A);
- la deliberazione 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas recante “Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)”, come successivamente modificata e integrata (nel seguito: RTTG);
 - la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 165/2019/R/COM, recante “Modifiche al Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) e al Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26”;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/COM (di seguito: deliberazione 499/2019/R/com), recante “Aggiornamento del valore soglia dell’Isee per l’accesso ai bonus sociali dal 1° gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016”;
 - la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR (nel seguito: deliberazione 3/2020/R/IDR);
 - la “Relazione delle attività Integrazione Bonus Idrico” (prot. Autorità 24338 del 25/09/2019) approvata dal Comitato di monitoraggio e verifica di cui all’articolo 3 della Convenzione in vigore tra l’Autorità e l’ANCI riunitosi il 25 settembre 2019 e il relativo verbale di approvazione.

Considerato che:

- con il DM 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus elettrico);
- il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni lo strumento per individuare i cittadini titolati ad accedere al bonus;
- il DM 28 dicembre 2007 ha individuato nel Comune di residenza il soggetto a cui il cliente, in possesso dei requisiti per avere accesso alla compensazione, presenta

Allegato A

apposita richiesta e ha previsto che il Comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia nei limiti stabiliti dalla normativa;

- la legge 266/05 ha previsto che il bonus elettrico si applicasse anche ai beneficiari di Carta Acquisti ed il decreto inter-dirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341 ha definito i flussi informativi che il soggetto attuatore del programma Carta Acquisti, attraverso il Sistema informativo di gestione della Carta Acquisti (SICA), trasferisce a SGAt e per l'attivazione e la disattivazione del bonus elettrico nei confronti dei beneficiari di Carta acquisti;
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate ad energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2012 ha stanziato 17 milioni di euro al fine di dotare i Comuni di adeguate strutture amministrative e di garantire la copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti alle forniture energetiche;
- con la deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha istituito il Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, successivamente denominato "Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche" ed esteso alla gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di gas e, in seguito, anche alla gestione del bonus sociale idrico (nel seguito: SGAt);
- nel TIBEG sono confluiti i provvedimenti con cui l'Autorità ha provveduto ad implementare il bonus elettrico per disagio economico e per disagio fisico, compresi gli adempimenti relativi a Carta Acquisti, nonché il bonus gas;
- con riferimento alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus elettrico e del bonus gas agli utenti aventi diritto, il TIBEG ha previsto l'introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l'applicazione delle componenti tariffarie A_s (ora Arim, elemento Asrim), G_s e GST che alimentano, rispettivamente, due appositi Conti istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
- l'Autorità provvede annualmente ad aggiornare sia gli importi del bonus elettrico e del bonus gas, sia le componenti tariffarie di cui al precedente alinea, secondo le disposizioni del TIT e dell'RTDG e dell'RTTG.

Considerato, altresì, che:

- il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e ha previsto che l'Autorità provveda

Allegato A

a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, e le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico;

- il TIBSI, ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico, sulla base del livello dell'ISEE, e ha altresì definito le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze economicamente disagiate;
- il TIBSI ha inoltre previsto, con riferimento alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati, l'introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l'applicazione di una nuova componente tariffaria UI3 che, dal 1° gennaio 2018, alimenta un apposito Conto istituito presso la CSEA; l'Autorità provvede ad aggiornare l'importo del bonus sociale idrico e della componente tariffaria UI3 ove necessario secondo le disposizioni del TIBSI.

Considerato, infine, che:

- l'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali nazionali attribuendo nuove competenze all'Autorità; in particolare, il decreto legge ha previsto, tra l'altro:
 - al comma 2, che, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate; che gli utenti beneficiari siano individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato; che l'Autorità definisca, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
 - al comma 3, che il bonus sociale idrico sia esteso ai beneficiari del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza (modificando il DL 4/19) e al comma 4 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprenda, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate

Allegato A

dall’Autorità; che tali disposizioni sono già state recepite dall’Autorità con la deliberazione 3/2020/R/IDR;

- al comma 5, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente; che l’Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa (SII); che l’Autorità definisca, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l’erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato (SII) e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt), al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste;
- al comma 6, che l’Autorità stipuli un’apposita convenzione con l’Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche;
- la Convenzione tra l’Autorità e l’ANCI, approvata con delibera 336/2017/A e successivamente integrata con delibera 542/2018/A, è in scadenza il 28 febbraio 2020;
- la misura del patrimonio *software* relativo al sistema informatico SGAt, effettuata con la metodologia dei *Function Points* secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3.1 lettera b), della deliberazione 593/2013/A, è pari a 9.946,20 *Function Points* alla data del 30 giugno 2019, in base alla “Relazione delle attività Integrazione Bonus Idrico” approvata con verbale del Comitato di monitoraggio del 25 settembre 2019.

Allegato A

Tutto ciò visto e considerato, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, l'Autorità e l'ANCI convengono quanto segue:

PARTE I – Oggetto della Convenzione e Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 (Oggetto)

1.1 La presente Convenzione ha per oggetto:

- a) le attività relative all'esercizio e la manutenzione correttiva e adeguativa del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche, del bonus sociale idrico e del bonus rifiuti di cui alle premesse della presente Convenzione (nel seguito: SGAt) a partire dal 2021 (con processo automatizzato, ossia senza presentazione di domanda, o con presentazione di domanda nei casi in cui i beneficiari dei suddetti bonus sociali nazionali non risultino identificabili attraverso procedure automatiche) e l'erogazione dell'assistenza a Comuni, distributori e gestori del servizio idrico e/o del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati mediante presidio fisso; tali attività sono descritte nell'Allegato A alla presente Convenzione e sono necessarie per il mantenimento a regime di SGAt per la durata della Convenzione stessa;
- b) le attività di manutenzione evolutiva descritte nell'Allegato A alla presente Convenzione;
- c) le modalità con cui procedere a sviluppi modificativi di SGAt, qualora si rendessero necessari a fronte di provvedimenti normativi e/o regolatori;
- d) la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico, gas, idrico e rifiuti di cui alle premesse della presente Convenzione (nel seguito anche: bonus sociali nazionali) per gli anni 2020, 2021 e 2022 nei casi in cui i beneficiari non siano identificabili con procedure automatiche (di cui alla Parte III della presente Convenzione);
- e) le attività di cui alla Tabella 3 dell'Allegato B alla presente Convenzione, necessarie:
 - i. allo sviluppo dei processi e del sistema di supporto dei Comuni per l'applicazione automatizzata del *bonus rifiuti*;
 - ii. ad assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali nazionali elettrico, gas, idrico e rifiuti;
 - iii. a garantire la condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus sociali nazionali di cui sopra tra il Sistema informativo integrato e SGAt al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.

Allegato A

- 1.2 Le attività di manutenzione evolutiva di cui al comma 1.1, lettera b), nell'ambito del tetto massimo di cui alla Tabella 2, Allegato B, sono disciplinate da appositi progetti predisposti da ANCI e approvati con determina del Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell'Autorità.
- 1.3 Le attività di sviluppo di cui al comma 1.1, lettera c) sono disciplinate da appositi Atti Integrativi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione qualora approvati dall'Autorità.
- 1.4 Le attività di cui al comma 1.1, lettera e) saranno definite in apposito Piano Operativo di Dettaglio (POD) presentato nel Comitato di monitoraggio e verifica di cui al successivo articolo 3 e approvato con determina del Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell'Autorità.
- 1.5 Per le attività di cui ai precedenti commi viene assicurata a titolo di garanzia, un'attività di manutenzione correttiva per un anno a partire dal rilascio in produzione. Tale garanzia è finalizzata a garantire che quanto realizzato sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata.
- 1.6 La misura di SGate in *Function Points* alla data del 30 giugno 2019, così come concordata dalle Parti e descritta nei considerata, rappresenta il dimensionamento del patrimonio *software* alla data di stipula della presente Convenzione (nel seguito: *base-line*). Le Parti convengono che la *base-line* fissata sarà utilizzata per i conteggi e le valorizzazioni economiche dello sviluppo del *software* realizzato nell'ambito della Convenzione stessa. Le Parti, inoltre, si impegnano a mantenere allineate le stime effettuate con metodologia dei *Function Points*; pertanto qualsiasi modifica e integrazione andrà verificata e concordata tra le Parti.

Articolo 2 (Obblighi delle Parti)

- 2.1 L'ANCI si impegna:
 - a) ad assicurare in continuità le attività di cui all'articolo 1 nelle modalità descritte al medesimo articolo;
 - b) a comunicare all'Autorità uno o più referenti in qualità di responsabili operativi delle attività di cui all'articolo 1.
- 2.2 L'Autorità si impegna a riconoscere:
 - a) ad ANCI i corrispettivi di cui alle Tabelle 1, 2 e 3, dell'Allegato B alla presente Convenzione secondo quanto previsto al successivo articolo 15 e quanto eventualmente approvato nei singoli Atti integrativi;
 - b) ai Comuni, per il tramite di ANCI, il ristoro dei maggiori oneri di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera d), secondo le modalità previste ai successivi articoli 16 e 18.

Allegato A

Articolo 3 (Comitato di Monitoraggio)

- 3.1 È preposto alla verifica della corretta esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione un Comitato di Monitoraggio e Verifica.
- 3.2 Il Comitato è composto da due rappresentanti dell’Autorità, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due rappresentanti di ANCI. L’Autorità ed ANCI possono invitare a partecipare agli incontri del Comitato ulteriori propri rappresentanti, ove ritenuto utile per le attività del Comitato stesso.
- 3.3 Il Comitato è convocato dal Presidente di norma ogni 6 mesi, ma può essere convocato anche su richiesta motivata di una delle Parti.

Articolo 4 (Attività di Monitoraggio e verifica delle attività)

- 4.1 Il Comitato di cui al precedente articolo 3 compila, in esito a ciascuna riunione, un verbale contenente l’esito della/e verifica/e effettuata/e. Tale verbale fa fede delle avvenute operazioni e costituisce elemento essenziale per l’avvio delle procedure di liquidazione dei corrispettivi come esito della verifica delle attività.
- 4.2 Le attività di verifica del Comitato sono svolte sulla base di una Relazione predisposta da ANCI relativa alle attività di cui all’articolo 1.
- 4.3 Gli uffici dell’Autorità possono richiedere integrazioni della documentazione presentata su elementi specifici, prima delle riunioni del Comitato, al fine di disporre di tutti gli elementi necessari alla verifica delle attività e dei servizi svolti nell’ambito degli impegni assunti con la presente Convenzione.
- 4.4 Il Comitato convocato per l’approvazione della Relazione di cui al comma 4.2 si riunisce entro 30 giorni dalla consegna relazioni della stessa.

Articolo 5 (Durata)

- 5.1 La presente Convenzione ha durata per il periodo 1° marzo 2020 - 28 febbraio 2023, fatte salve le ipotesi di risoluzione o recesso anticipato di cui al successivo articolo 11.

Articolo 6 (Titolarietà dei dati e protezione dei dati personali)

- 6.1 In conformità alle disposizioni normative in vigore per il trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) il Titolare del trattamento dei dati è, in relazione alle attività svolte da ciascun soggetto, ciascuno per le rispettive competenze:
 - l’Ente presso il quale viene presentata l’istanza;

Allegato A

- il distributore di energia elettrica e/o gas naturale, il gestore del servizio idrico integrato, il gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con domicilio legale a Roma, Via dei Prefetti, 46.
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con sede legale a Milano, Corso di Porta Vittoria 27;
- l'Acquirente Unico, con sede legale a Roma, via Guidubaldo del Monte, 45;

6.2 Il titolare del trattamento autonomo e correlato è:

- Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa, 190, ovvero il gestore dei servizi di postalizzazione individuato;
- la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, con sede legale in Roma, Via Cesare Beccaria, 94-96.

Articolo 7 (Utilizzo del logo)

7.1 SGAtè è il Sistema di Gestione delle Agevolazioni nazionali sulle Tariffe Energetiche, del bonus sociale idrico e del bonus rifiuti di cui alle premesse della presente Convenzione. Il logo identificativo del Sistema SGAtè è utilizzato e riprodotto a soli fini istituzionali, al fine di meglio identificare, presso i soggetti destinatari dei servizi, nella carta da lettere, stampati, sito internet e banner collegati, copertine fax e in generale nel materiale promozionale le attività previste dalla presente Convenzione. Utilizzi diversi da quelli sopra riportati e comunque a soli fini istituzionali, devono sempre essere preventivamente concordati tra le Parti per iscritto.

Articolo 8 (Utilizzo di SGAtè per altri servizi o per scopi diversi)

8.1 SGAtè è funzionale all'erogazione bonus dei bonus elettrico, gas, idrico e rifiuti di cui alle premesse alla presente Convenzione. Qualora la piattaforma informatica venga utilizzata, anche solo in parte, per l'erogazione di altri servizi diversi dal bonus elettrico, gas, idrico e rifiuti di cui alle premesse alla presente Convenzione, ANCI dovrà garantire l'assenza di impatti operativi, amministrativi ed economici rispetto alla gestione dei citati bonus sociali nazionali.

8.2 Nel caso in cui gli utilizzi diversi necessitino di una componente del sistema afferente ai bonus sociali nazionali di cui sopra, tali utilizzi dovranno essere comunicati all'Autorità almeno 60 giorni prima dell'entrata in funzione del nuovo servizio attivato, allegando la documentazione tecnica attestante che:

- a) l'utilizzo della piattaforma informatica o parte del sistema per scopi e/o servizi diversi da quelli regolati dalla presente Convenzione, sia assicurato, sviluppato e gestito separatamente e non impatti sul funzionamento e sulle misure di sicurezza

Allegato A

e protezione dei dati adottate per la corretta erogazione del servizio così come concordate;

b) l'erogazione di servizi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione non comporti modifiche sulla valorizzazione del sistema in termini di *Function Points*, in modo tale da non incidere sui costi di gestione, amministrazione e manutenzione correttiva/adequativa del sistema ed in generale nei servizi previsti dalla presente Convenzione.

8.3 Fatto salvo l'invio della documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), il termine dei 60 giorni di cui al comma 8.2 non trova applicazione nei casi in cui gli utilizzi diversi siano codificati da dispositivi normativi.

Articolo 9 (Valore della Convenzione)

9.1 Il valore economico delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettere a) e b) per la durata della Convenzione è rappresentato nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato B, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

9.2 Il valore economico delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera e) per la durata della Convenzione è rappresentato nella Tabella 3 dell'Allegato B, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

9.3 I corrispettivi impegnati con la presente Convenzione sono liquidati, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15.

Articolo 10 (Proprietà dei software)

10.1 L'ANCI è titolare di tutte le licenze *software* acquisite e rendicontate nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione. Tutti i diritti patrimoniali di sfruttamento del *software* denominato SGAté, le modifiche apportate e la documentazione tecnica afferente allo stesso che sarà sviluppata nel corso delle medesime attività, sono di proprietà di ANCI.

10.2 Le Parti convengono che in caso ANCI decidesse di procedere allo scioglimento unilaterale della presente Convenzione, è tenuta su richiesta dell'Autorità a trasmettere tutta la documentazione tecnica afferente e comunque ogni altro atto o informazione necessario per assicurare la corretta operatività di SGAté entro un termine ragionevole e in ogni caso non oltre 6 mesi dalla richiesta, oltre a garantire la continuità di erogazione del servizio fino a cessate esigenze.

Articolo 11 (Risoluzione e recesso)

11.1 La presente Convenzione può essere risolta a seguito di modifiche dell'ordinamento giuridico o regolatorio.

Allegato A

11.2 La presente Convenzione può essere risolta, inoltre, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza dell'altra Parte agli impegni assunti in base alla Convenzione. In tal caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella comunicazione stessa. Trascorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.

Articolo 12 (Legge regolatrice legale e foro competente)

12.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

A tutti gli effetti della presente Convenzione:

- l'Autorità elegge domicilio legale in Milano, Corso di Porta Vittoria 27;
- l'ANCI elegge domicilio legale in Roma, via dei Prefetti, n. 46.

12.2 Le Parti convengono che per le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione e per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione, che non sia possibile definire in via amministrativa, è competente il Foro di Milano.

12.3 La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 dell'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a spese della Parte richiedente.

PARTE II Modalità operative per l'esercizio e manutenzione di SGAt

Articolo 13 (Tempistica e modalità operative)

13.1 Le modalità e i tempi connessi allo svolgimento, nei periodi di operatività, delle attività oggetto della presente Convenzione sono concordati dalle Parti e trovano definizione nell'Allegato A; eventuali modifiche nello svolgimento delle attività o ulteriori attività da sviluppare non previste dalla presente Convenzione saranno definite di comune accordo tra le Parti e oggetto di appositi Atti integrativi alla Convenzione.

Allegato A

Articolo 14 (Aspetti finanziari)

- 14.1 Gli oneri derivanti dalle attività previste dall'articolo 1 della presente Convenzione, per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, saranno a carico del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui al comma 55.1 del TIT, del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), dell'RTDG, del Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, di cui al comma 9.4 del TIBSI salvo che successivi provvedimenti individuino ulteriori attività che necessitino di fondi di finanziamento diversi da quelli previsti. L'Autorità individua con propri provvedimenti le modalità di copertura degli oneri attribuiti alle attività relative al bonus rifiuti.
- 14.2 La CSEA, previo parere favorevole del Direttore della Direzione competente dell'Autorità e ferme restando le modalità stabilite nella presente Convenzione, eroga i fondi entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento del verbale, inviato da ANCI, contenente l'esito positivo della verifica effettuata dal Comitato di cui al precedente articolo 3.
- 14.3 Il valore economico massimo previsto per gli anni di operatività della presente Convenzione è stabilito secondo quanto indicato alle Tabella 1, 2 e 3 dell'Allegato B.

Articolo 15 (Modalità di pagamento)

- 15.1 L'erogazione degli importi di cui all'articolo 9 riferiti alle attività di cui all'articolo 1, comma 1.1 lettera a) ed e) avverrà per ogni annualità in due *tranche* semestrali, con le seguenti modalità:
- 50% dell'importo complessivo alla presentazione della relazione relativa al primo semestre;
 - 50% (saldo dell'annualità) alla presentazione della relazione conclusiva delle attività svolte dell'annualità di riferimento.
- 15.2 L'erogazione degli importi di cui all'articolo 9, riferiti alle attività di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera b) avverrà con le seguenti modalità:
- 100% dell'importo autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1.2, successivamente alla presentazione della relazione di attività al primo Comitato utile alla liquidazione.
- 15.3 L'erogazione degli importi massimi di cui ai commi 15.1 e 15.2 da parte di CSEA, con riferimento a ciascuna delle annualità previste, avverrà entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data del verbale contenente l'esito positivo della verifica effettuata da parte del Comitato di monitoraggio e verifica di cui all'articolo 3 della presente Convenzione.

Allegato A

PARTE III

Copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del *bonus elettrico*, del *bonus gas*, del *bonus idrico* e del *bonus rifiuti* nei casi in cui i beneficiari non risultino identificabili attraverso procedure automatiche

Articolo 16

(Riconoscimento maggiori oneri)

- 16.1 I maggiori oneri di cui all'articolo 1, comma 1.1 lettera d), sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico, del bonus gas, del bonus idrico e del bonus rifiuti di cui alle premesse della presene Convenzione nei casi in cui i beneficiari non risultino identificabili attraverso procedure automatiche, sono riconosciuti nella misura massima di € 5 (cinque/00) per le domande unificate in cui siano contemporaneamente presenti almeno due richieste di bonus, nella misura di € 4 (quattro/00) per le nuove domande disgiunte (cittadini che richiedono solo il bonus elettrico o solo il bonus gas o solo il bonus idrico o solo il bonus rifiuti) e nella misura di € 3 (tre/00) per le domande di rinnovo disgiunte e variazione inserite in SGAt.
- 16.2 La copertura dei suddetti oneri riguarda le istanze inserite dai Comuni in SGAt per tutto il periodo 1° marzo 2020 - 28 febbraio 2023.
- 16.3 Sono escluse dal riconoscimento le istanze annullate, revocate o rettifiche dai Comuni a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di inserimento dati nel sistema, nonché le istanze inserite in SGAt oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione delle medesime da parte dei soggetti richiedenti.

Articolo 17

(Attività di verifica)

- 17.1 Il Comitato di cui al precedente articolo 3 è preposto alla verifica dei costi rimborsati ai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico, del bonus gas, del bonus idrico e del bonus rifiuti di cui al precedente articolo 16, secondo le modalità specificate all'articolo 4 e in base alla determinazione del numero delle domande soggette a rimborso certificata, a livello nazionale, dal sistema SGAt per ciascuna delle annualità di riferimento, sulla base di quanto previsto al precedente articolo 16.
- 17.2 Il Comitato, in esito alla riunione in cui verifica i documenti relativi al numero di domande soggette a rimborso, compila un verbale contenente l'esito della/e verifica/verifiche effettuata/e. Tale verbale fa fede delle avvenute operazioni e costituisce elemento essenziale per l'avvio delle procedure di liquidazione dei corrispettivi come esito positivo della verifica delle attività.

Allegato A

Articolo 18 (Modalità di pagamento)

18.1 L'erogazione delle risorse di cui all'articolo 16 è effettuata da CSEA ad ANCI, in base alla determinazione del numero delle domande soggette a rimborso certificata, a livello nazionale, dal sistema SGAtè per ciascuna delle annualità, così come verificata secondo quanto previsto dall'articolo 17, previa presentazione del verbale di approvazione di cui all'articolo 17.2.

Articolo 19 (Disponibilità delle risorse)

19.1 Le risorse utili alle attività di cui all'articolo 1, lettera d), della presente Convenzione, in quanto non contemplate da un Fondo a carico dello Stato, sono a carico dei Conti di cui al precedente articolo 14 gestiti da CSEA.

19.2 Le domande unificate vengono ripartite in quota parte su ciascuno dei Conti di cui al comma precedente.

PER L'ARERA

Il Segretario Generale

Milano, lì

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Il Segretario Generale

CLAUSOLE DA FIRMARE A PARTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si intendono espressamente accettati i seguenti articoli: art. 1 (oggetto della Convenzione); art.11 (Risoluzione e recesso); art.



Allegato A

12 (Legge regolatrice legale e foro competente); art. 13 (Tempistica e modalità operative).

Roma, lì

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Il Segretario Generale

Allegato A

ALLEGATO A - Descrizione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettere a) e b)

1. GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL CED

Le attività prevedono:

Presidio tecnico-sistemistico e gestione ordinaria dei sistemi: attività svolte sui sistemi necessarie per l'efficiente funzionamento del sistema e la continuità nell'erogazione dei servizi.

Monitoraggio del sistema: attività che prevedono il monitoraggio specifico e continuativo con l'obiettivo di un'analisi preventiva di potenziali errori o eventuali anomalie. Le attività di verifica e controllo contemplano le seguenti attività:

1. Controllo accessi
2. Controllo funzionale
3. Controllo sistemi
4. Controllo database
5. Controllo accessi Amministratori di sistema

Attività di gestione ordinaria: Attività che, a fronte dei controlli previsti si rendono necessarie per un'efficiente erogazione del servizio. Le attività di gestione e manutenzione ordinaria sono svolte in maniera periodica e proceduralizzata (analisi dei *Log*, verifica procedure Backup, verifica disponibilità dei servizi erogati, ecc),

Livelli di servizio

La disponibilità minima dei sistemi presenti presso il CED è garantita al 98% h24x365 (ad eccezione dei fermi programmati per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria).

Il monitoraggio dell'infrastruttura di erogazione e la continuità del servizio sono garantite da un SOC dedicato e da procedure di ripristino automatico per 365 giorni l'anno.

Il servizio SGAtè usufruisce altresì di un servizio di *Business Continuity* h24/365.

2. MANUTENZIONE CORRETTIVA/ADEGUATIVA DEL SISTEMA

Manutenzione correttiva volta all'individuazione, alla diagnosi e alla rimozione delle cause e degli effetti di eventuali anomalie del sistema;

Manutenzione adeguativa per rendere costante l'aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo.

Le attività da porre in essere, che riguardano tutte le componenti del sistema (interfacce e architettura funzionale del sistema) riguardano principalmente:

- l'aspetto funzionale-applicativo per ciò che concerne la risoluzione di anomalie o l'attuazione di interventi atti ad affinare, migliorare, riconfigurare e ottimizzare specifiche funzionalità del sistema;
- l'aspetto informativo-dati per ciò che concerne l'eventuale correzione e/o integrazione dei dati inviati e/o memorizzati nel sistema.

Sono componenti del sistema:

Allegato A

A. Componenti di Front End

Interfaccia XML SGAt-e-CAF

Modulo deputato al trasferimento di informazioni tra SGAt-e e CAF. È basato su un tracciato XML scambiato tramite portale SGAt-e; il tracciato è definito attraverso un XSD condiviso. Il modulo di interfaccia permette di:

- inviare file XML contenenti domande ELT, GAS e Idrico e per le varie tipologie previste (nuova, rinnovo, variazione)
- ricevere file XML delle ricevute tramite il quale il CAF ottiene il protocollo SGAt-e delle domande inviate al sistema.
- ricevere l'esportazione massiva dello stato delle domande precedentemente comunicate a SGAt-e.

Interfaccia Web Service-Distributori/Gestori

Modulo deputato al trasferimento di informazioni tra SGAt-e e i Distributori/Gestori. È basato su un tracciato XML condiviso e lo scambio in standard SOAP-HTTPS. Il tracciato è definito attraverso un XSD/WSDL condiviso. Il modulo di interfaccia permette:

- presa in carico delle domande di agevolazione (ELT, GAS e Idrico e di tipo nuova, rinnovo, variazione)
- invio dell'esito
- rettifica dell'esito
- cessazione bonus ELT e GAS (es. voltura)
- comunicazione e aggiornamento del venditore (ELT e GAS) di competenza

Interfaccia XML SGAt-e-SICA

Modulo deputato al trasferimento di informazioni tra SGAt-e e INPS per le domande di agevolazioni ELT provenienti dal circuito Carta Acquisti. È basato su un tracciato XML scambiato tramite protocollo SFTP. Il tracciato è definito tramite un XSD condiviso.

Interfaccia WEB

Rappresenta l'intera interfaccia web visibile da tutti i profili degli utenti gestiti su SGAt-e.

Gestore Moduli PDF

Rappresenta l'insieme dei moduli PDF e il modulo che si occupa della parametrizzazione automatica rispetto ai vari contesti in cui vengono utilizzati.

Cruscotto

Rappresenta l'interfaccia grafica per l'operatività dell'Amministratore di Sistema. È raggiungibile solo dalla rete interna di erogazione ed è deputato al lancio e al controllo di batch e procedure.

Accreditamento Gestori

Interfaccia WEB a disposizione del servizio di Assistenza e dei Gestori che permette di effettuare una serie di operazioni (Reset Password, Reset Nominativo, Genera Nuova Password) sulle credenziali degli utenti amministratori dei Gestori.

Allegato A

Report ARERA

Interfaccia WEB disponibile ad ARERA al fine di consultare la reportistica generata, secondo vari criteri, a partire dai dati presenti a sistema. Sono presenti 24 report tra ELT e GAS di cui alcuni di sintesi.

Credenziali

Interfaccia WEB a disposizione dei Comuni che permette di definire chi sia l'amministratore SGAt e di richiederne le credenziali di accesso:

- il responsabile del Comune deve accedere al sistema tramite una form web inserendo un apposito codice di accesso inviato da SGAt
- il sistema produce un PDF contenente i dati dell'amministratore e un codice a barre, il tutto da stampare, firmare e inviare via FAX al sistema unitamente alla nomina
- Il sistema invierà una raccomandata con le credenziali di accesso

Il servizio di Assistenza SGAt ha a disposizione le funzioni per processare le varie richieste di credenziali.

Help Desk

Interfaccia WEB a disposizione del servizio di Assistenza che permette di effettuare una serie di operazioni (Reset Password, Reset Nominativo, Genera Nuova Password) sulle credenziali degli amministratori CAF e Distributori e Gestori.

B. Componenti di Back End

DB-SGAt

Rappresenta la banca dati ORACLE dell'applicazione principale che gestisce l'iter di lavorazione delle pratiche.

Credenziali FAX-OCR

Modulo che consente di caricare a sistema i fax inviati dai Comuni e metterli in relazione alle richieste presentate via WEB tramite il riconoscimento di un codice a barre. Su tali fax vengono effettuate poi le verifiche dall'Help Desk.

DB-Credenziali

Rappresenta la banca dati in cui vengono registrate le richieste di credenziali dei Comuni.

Suite Test

Rappresenta l'insieme di tutte le suite di test sviluppati relativamente ad ogni funzionalità o fix e si evolve in funzione dei nuovi sviluppi realizzati.

Procedure di verifica e monitoraggio

Insieme di oltre 400 procedure sql che vengono lanciate per la certificazione dei dati.

Allegato A

Procedure di recupero dati

Insieme dei vari package di procedure utilizzate in caso di gestione straordinaria di situazioni in cui si rende necessaria un'azione manuale sul sistema a seguito di ticket aperti in relazione a reclami o a richieste da parte degli attori esterni.

Motore Recuperi

Rappresenta il modulo deputato alla produzione dei file dei recuperi relativi alle revoche effettuate dai comuni.

Motore Test

Rappresenta il modulo deputato all'esecuzione dei test in grado di realizzare uno scenario di test a partire da un file xml correttamente compilato.

Gestione Domande in Ingresso

Modulo deputato alla elaborazione delle domande provenienti dal circuito CAF e dal circuito comunale. Implementa i controlli formali sul tracciato XML che non sono già filtrati grazie al controllo di validazione rispetto al tracciato XSD. Il modulo restituisce un errore per ogni singolo record per il quale non venga rispettata una delle regole di controllo dei dati (es. data nascita futura, etc). I record in ok vengono invece protocollati e successivamente sottoposti ai controlli SGAtc.

Gestione Esiti e Segnalazioni Distributore e Gestore

Modulo deputato all'elaborazione degli Esiti e delle Segnalazioni di Cessazione e delle Segnalazioni di Rettifica provenienti dai distributori e gestori. Il modulo verifica la coerenza dei dati e restituisce un errore se non vengono superati i controlli (es. domanda non trovata). In caso di esito positivo viene dato seguito all'elaborazione della richiesta.

Gestione Domande SICA

Rappresenta il modulo deputato al recepimento ed elaborazione delle domande ELT provenienti dal circuito SICA. Si tratta di un modulo asincrono che elabora e mette a disposizione anche i ritorni verso tale attore.

Gestione Domande Riemissione

Modulo deputato al recepimento ed elaborazione delle domande di remissione assegno presentate dal cittadino agli sportelli comunali relativamente al bonus gas.

Gestione Migrazione POD

Questo componente gestisce l'intero processo necessario per la corretta registrazione dell'acquisizione parziale/totale di rete da parte di un distributore ELT verso un altro. In particolare, gestisce:

- elenco POD ceduti
- elenco delle Domande di Agevolazione cedute
- trascodifica dei POD

Gestione Migrazione PDR

Questo componente rappresenta il processo necessario per la corretta registrazione dell'acquisizione parziale/totale di rete da parte di un distributore Gas verso un altro.

Allegato A

Gestione Venditore

Insieme delle funzionalità messe a disposizione dei distributori ELT e GAS per poter indicare a SGAtè il venditore di competenza per una determinata richiesta di agevolazione.

Gestione Anagrafica Venditori

Componente che rappresenta il motore che effettua l'aggiornamento dell'anagrafica dei venditori censiti nel sistema centrale a partire da uno scambio file con ARERA.

Gestione Anagrafica Territoriale Distributori GAS

Modulo che si occupa dell'acquisizione dei file da ARERA per la gestione delle associazioni dei distributori con i Comuni (GAS). Tale modulo si occupa, in base alle informazioni fornite da ARERA, di evidenziare eventuali discordanze con la banca dati SGAtè.

Gestione Anagrafica Gestori Idrico

Modulo che si occupa dell'acquisizione dei file da ARERA per la gestione delle associazioni dei gestori con i Comuni e per la registrazione di nuovi gestori. Tale modulo si occupa, in base alle informazioni fornite da ARERA, di aggiornare la banca dati SGAtè. Requisito indispensabile per il corretto funzionamento del sistema ed in particolare per il corretto inoltro della richiesta di agevolazione al gestore competente.

Gestione Anagrafica Enti Governo d'Ambito (EGA)

Modulo che si occupa dell'acquisizione in banca dati dei file da ARERA che contengono le associazioni Enti di Governo D'ambito – Ambito e Comuni – Ambito. al fine dell'inoltro delle comunicazioni previste nei confronti degli Enti di governo d'Ambito per i gestori non accreditati.

Controlli SGAtè

Componente mediante il quale vengono effettuati tutti i controlli sulle domande di agevolazione che vengono presentate in SGAtè. Una volta superati questi controlli, la domanda può ritenersi AMMESSA dal sistema SGAtè. Una volta propagata verso il distributore/gestore quest'ultimo fornirà un esito positivo o negativo (validata o non validata). Il modulo è anche deputato al calcolo del periodo di agevolazione.

Motore Certificazione Dati

Modulo che gestisce le oltre 400 procedure di monitoraggio già citate e che garantisce la bontà dei dati segnalando e bloccando con determinate logiche, relative ad altrettanti contesti, eventuali situazioni anomale.

Motore Reporting CAF

Questo modulo processa le richieste di visura da parte dei CAF. Mediante questo modulo asincrono viene restituito un file contenente la situazione relativa alle domande immesse dal CAF che hanno subito una variazione di stato.

Motore Reporting ARERA

Questo modulo processa mensilmente i dati di SGAtè predisponendo tutti i dati necessari ai 24 report erogati tra ELT e GAS. I dati sono poi erogati dal relativo modulo di front end.

Allegato A

Motore Gestione Associazioni (Comune - Distributore Gas)

Questo modulo rappresenta l'intera gestione delle associazioni tra Comune e distributore. Permette al distributore GAS di registrare a sistema i Comuni su cui opera e le date di inizio e fine delle attività.

A fronte di ogni modifica delle associazioni SGAtè-Distributori viene avviata la sottocomponente di «**Risottomissione**» delle domande di agevolazione che si occupa:

- dell'accodamento delle domande di agevolazione in funzione della data di validità dell'associazione inserita;
- dell'eliminazione degli inoltri già inviati al distributore se in base alle date di associazione questi non risultano di competenza;
- della rivalutazione dello stato della domanda.

Motore Missive

Questo componente, sulla base dei *Template* delle Missive, permette di creare i lotti di missive da inviare al gestore di posta. Attualmente i lotti sono configurati per la trasmissione a POSTE. La creazione dei lotti viene avviata tramite appositi comandi del cruscotto di front end.

Template Missive

Questo componente rappresenta l'insieme dei template secondo cui vengono confezionati i lotti per POSTE.

Motore Email

Questa componente si occupa di gestire la comunicazione via e-mail verso i cittadini e gli Amministratori comunali relativamente al recupero delle credenziali.

Motore Bonus GAS

Per ogni domanda di agevolazione che ha subito variazioni di stato, il motore effettua il **calcolo del bonus** gas rispetto ad una serie di variabili definite. Parte integrante del motore è il «**verificatore**» del calcolo ossia una sottocomponente che ripete il calcolo in maniera diversa per valutare la correttezza del valore ottenuto.

Il motore si occupa quindi di emettere il bonifico a favore dei cittadini che ne hanno diritto e produce il **lotto da inviare a CSEA**.

Rendicontazione Bonifici GAS

Modulo deputato all'elaborazione dei file di rendicontazione inviati a SGAtè da parte di CSEA. Tali file contengono lo stato dei bonifici domiciliati emessi per le domande di agevolazione che prevedono il pagamento tramite bonifico.

Gestione Flussi Informativi CSEA

Questo componente permette di produrre annualmente una serie di 10 flussi dati richiesti da CSEA per la verifica dei dati inviatigli dai distributori ELT e GAS:

Controllore PEC

Questo componente rappresenta l'interfaccia software di SGAtè che comunica con il *Gestore PEC*.

Allegato A

Il componente storicizza tutti gli invii, conserva le relative ricevute che certificano gli invii di PEC, gestisce gli errori di invio e applica politiche di retry

Gestore PEC

Modulo deputato alla gestione delle email di PEC. Tale componente si interfaccia direttamente con il server del gestore di Posta Elettronica Certificata per l'invio delle e-mail e la gestione delle ricevute di ritorno.

Gestione Bonus Rifiuti

Per le annualità 2021 e 2022 le attività di erogazione del Sistema per la parte di supporto al bonus rifiuti saranno dettagliate nel POD relativo all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i).

Gestione Condivisioni dati beneficiari con i Comuni

Per le annualità 2021 e 2022 le attività necessarie a garantire la condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus sociali nazionali di cui sopra tra il Sistema informativo integrato e SGAtè al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste, saranno dettagliate nel POD relativo all'attività di cui all'art. 1, comma 1 lettera e), punto iii).

Allegato A

Tabella A - DIMENSIONE IN FUNCTION POINT DEL SISTEMA al 30 giugno 2019

Applicazione	UFP
1_SGAtè-Portale web per la gestione dei bonus energia	261,60
2_SGAtè-Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche	5.634,40
3_SGAtè-Portale web del cittadino	650,80
4_SGAtè-Sistema di richiesta credenziali di accesso	323,20
5_SGAtè-Applicazione dedicata alla pubblicazione dei report	651,20
6_SGAtè-Query-Report Certificazioni	2.249,40
7_SGAtè-Motore di Certificazione	62,40
8_SGAtè-Gestione Enti EGA (Idrico)	80,80
9_SGAtè-Sistema di richiesta credenziali Gestore Idrico	32,40
Totale SGAtè	9.946,20

3 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA

La manutenzione evolutiva contempla le attività di sviluppo *software* finalizzate ad estendere, a modificare/adequarle funzionalità del sistema o ad ampliarne il patrimonio informativo. Tali attività potranno derivare da modifiche dell'impianto normativo e della disciplina dei bonus o da specifiche indicazioni dell'Autorità.

Così come riportato nell'articolo 1, tali attività verranno realizzate a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità, con determina del Direttore competente, di specifici progetti predisposti da ANCI.

4 - AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA

Attività ordinarie e straordinarie a carattere tecnico operativo, che prevedono tra le altre attività periodiche ordinarie principali:

Allegato A

- Gestione Missive
- Gestioni bonifici
- Risoluzione ticket complessi di II livello con interventi puntuali e/o massivi sulla banca dati
- Assistenza di II livello per CAF, Distributori e Gestori
- Attività di monitoraggio del sistema: gestione del software di monitoraggio e di lancio alert. tra cui
 - Analisi e manutenzione in relazione ai risultati del motore di certificazione.
 - Attività di tuning e ottimizzazione della banca dati in base ad analisi tecniche e statistiche
 - Lancio e verifica del caricamento mensile dei dati per l'applicativo di reporting

Attività straordinarie a carattere tecnico:

- Estrazioni/visure/statistiche sia da Comuni, comunità Montane, CAF delle visure sulle proprie domande secondo diversi criteri di aggregazione sia da Distributori o ARERA;
- Interventi puntuali: su richieste avviate da tutti gli attori per cui risulta necessario procedere con azioni puntuali
- Interventi straordinari correlati alla gestione del sistema.

Per l'attività Amministrazione del sistema si prevede un effort annuale come di seguito esposto:

Tabella B

	2020	2021	2022
Capoprogetto sviluppo applicativo	100	65	65
Analista	145	95	95
Analista programmatore junior	395	256	256
DBA	200	130	130
totale	840	546	546

5 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A COMUNI, CAF, DISTRIBUTORI, GESTORI DEL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza SGate, è previsto per Comuni, Enti Sovracomunali, CAF, Aziende Distributrici, Gestori del servizio, per supporto nella fase di lavorazione delle domande di agevolazione o per i casi per cui sono state effettuate verifiche, bonifiche, adeguamenti tecnici, etc.

Allegato A

Il servizio prevede un Service Desk di I livello e II Livello per l'assistenza specialistica.

Il Service Desk SGAtè di I livello fornisce assistenza tramite:

- un servizio di assistenza telefonica, erogato su numerazione geografica dedicata, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 esclusi i giorni festivi, il santo patrono, il 24 ed il 31 dicembre. Un sistema IVR guida l'utente nella scelta del tipo di assistenza.
- supporto via e-mail all'indirizzo di posta elettronica sgate@anci.it.

Il portale SGAtè (<http://www.sgate.anci.it>), prevede un'area dedicata alle problematiche più ricorrenti ed alle rispettive azioni risolutive da intraprendere (FAQ - *Frequently Asked Questions*).

Per le attività di erogazione del servizio di assistenza riferite della Convenzione l'*effort* previsto è pari a:

LINEA	2020	2021	2022
Service desk di I livello	1369	685	685
Service desk di II livello	681	340	340

Allegato A

ALLEGATO B – Costi riconosciuti

I costi esplicitati sono determinati in ragione di una parziale riduzione dell'effort previsto sul sistema SGAta a seguito dell'emanazione del DL 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. Tali costi, relativi alle linee di attività 2, 3 e 4, sono stati contratti in ragione degli effetti stimati dell'automatismo di cui alla citata legge.

TABELLA 1

Costi riconosciuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), per ciascuna delle annualità 2020-2022 – valori in Euro:

ATTIVITA'	2020* <i>Gestione ordinaria ELT-GAS-IDRICO</i>	2021* <i>Gestione ordinaria ELT-GAS-IDRICO non automatizzati, bonus rifiuti automatizzato</i>	2022* <i>Gestione ordinaria ELT-GAS-IDRICO non automatizzati, bonus rifiuti automatizzato</i>
1. GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL CED	243.100	243.100	243.100
2. MANUTENZIONE CORRETTIVA/ADEGUATIVA	216.628	173.303	173.303
3. AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA	293.200	190.580	190.580
4. SERVIZIO ASSISTENZA COMUNI, CAF, DISTRIBUTORI E GESTORI	587.340	293.670	293.670
TOTALE	1.340.268	900.653	900.653

*per ciascuna annualità di riferimento il periodo considerato è dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo.

Allegato A

TABELLA 2

Costi riconosciuti massimi per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera b) per ciascuna delle annualità 2020-2022 – valori in Euro:

ATTIVITA'	Importo annuale
5. SVILUPPO ADEGUATIVO (PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA)	108.355,50**

** corrispondenti a 597 FP

TABELLA 3

Costi riconosciuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera e), per ciascuna delle annualità 2020-2022 – valori in Euro:

ATTIVITA'	2020*	2021*	2022*
6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE AI COMUNI SU APPLICAZIONE BONUS RIFIUTI	0	20.000	50.000
7. ATTIVITA' NECESSARIE ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI E DEL SISTEMA A SUPPORTO DEI COMUNI PER LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AVENTI DIRITTO AI BONUS SOCIALI NAZIONALI	0	170.000	0
8. ATTIVITA' NECESSARIE ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI E DEL SISTEMA A SUPPORTO DEI COMUNI PER APPLICAZIONE AUTOMATIZZATA DEL BONUS RIFIUTI.	0	110.000	250.000
TOTALE	0	300.000	300.000

*per ciascuna annualità di riferimento il periodo considerato è dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo.